

Statuto dell'associazione

“A.G.R.A.P. - Associazione Gestori Rifugi Alpini e Posti Tappa del Piemonte – ONLUS”

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. I - E' costituita l'associazione "A.G.R.A.P. Associazione Gestori Rifugi Alpini e Posti Tappa del Piemonte - ONLUS".

ART. II - La sede dell'associazione è stabilita presso l'Agenzia dei Servizi Formativi della provincia di Cuneo – Consorzio sita in Cuneo (CN) C.so IV Novembre n. 11.

Su delibera del Consiglio Direttivo potranno istituirsi altre succursali, agenzie e rappresentanze ovunque in Italia ed all'estero.

ART. III - La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2080.

TITOLO SECONDO

SCOPO - OGGETTO

ART. IV - L'associazione non ha fini di lucro e persegue la salvaguardia e promozione del patrimonio umano, storico, culturale ed ambientale del rifugio e del posto tappa delle montagne del Piemonte, nonché la finalità di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, con particolare riguardo.

Essa svolge inoltre attività editoriale di diffusione informativa mediante la stampa di libri ed opuscoli ed attività educative e di formazione.

A tal fine è volontà dell'associazione dar vita ad un'organizzazione che sia tale da assicurare agli associati, all'atto della loro ammissione o in futuro, l'utilizzo delle proprie strutture, dei propri mezzi e le proprie disponibilità accrescendo nel contempo la conoscenza, la

preparazione degli associati e quant'altro sia ritenuto utile al raggiungimento dello scopo sociale.

L'associazione non ha finalità di lucro e intende far partecipe tutti gli associati ai benefici da essa offerti attraverso una partecipazione attiva e autogestita, finalizzata alla ricerca e all'espletamento dei propri obiettivi, nel rispetto della legge vigente e del presente Statuto.

L'associazione, pertanto, nei suoi rapporti con gli associati, è retta e disciplinata dai principi della mutualità.

E' ferma convinzione degli associati che la collaborazione organizzata rappresenti uno strumento valido per favorire la crescita, il senso di responsabilità, un dignitoso inserimento sociale e una partecipazione attiva e concreta alla vita democratica dell'associazione.

Essa si propone di contribuire al rafforzamento delle iniziative volte alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e della natura, anche aderendo ad organismi associativi nazionali già esistenti o da costituirsi ed aventi finalità compatibili o comparabili a quelle dell'associazione.

ART. V - Per il raggiungimento del proprio scopo l'associazione potrà :

- Tutelare il patrimonio umano, storico, culturale ed ambientale del rifugio e del posto tappa e la sua rilevanza al servizio della collettività sul territorio della montagna piemontese.
- Curare il riconoscimento, la tutela e lo sviluppo della figura professionale del Gestore di rifugio e di posto tappa, favorire iniziative per il suo aggiornamento e la sua formazione.
- Divulgare e diffondere una corretta educazione in difesa dell'ambiente alpino.
- Rappresentare i soci nei confronti delle Pubbliche Autorità ed Enti in questione.
- Promuovere un dibattito con gli Enti e gli Organismi rappresentanti dell'ambiente montano, favorendo un confronto specifico con le istanze rappresentative delle Comunità locali.
- Curare e promuovere i rapporti con analoghe Associazioni su base regionale, nazionale ed internazionale.

- Pubblicizzare le località dei rifugi e posti tappa in quanto strutture turistiche ed attuare organici programmi in collaborazione con gli Enti preposti.
- Promuovere e divulgare le iniziative degli Associati sollecitandone la cooperazione ed incentivandone l'attività.
- Mantenere i rapporti di collaborazione con gli Enti pubblici e Privati salvaguardando sia gli interessi dell'Associazione, sia quelli dei singoli Associati.
- Indire corsi di avviamento, di formazione e di qualificazione per Gestori di rifugi e posti tappa e per addetti alle attività della montagna.
- Allestire e gestire bar, ristoranti e più in generale punti di ristoro, collegati ai propri impianti in occasione di manifestazioni di particolare interesse;
- Sviluppare e sensibilizzare nella collettività, la tutela e la promozione dell'ambiente montano, del patrimonio storico, culturale e sociale, anche a mezzo la stampa di pubblicazioni ed opuscoli a carattere educativo e formativo anche in collaborazione con Enti ed Istituzioni territoriali.

Per il raggiungimento dei propri scopi associativi, essa potrà infine promuovere collaborazioni attive con associazioni sportive dilettantistiche e non, ricreative, culturali, teatrali e sociali, finalizzata alla gestione e/o alla cogestione degli impianti, delle attrezzature e delle manifestazioni da esse promosse.

Essa potrà altresì aderire ad associazioni riconosciute a livello nazionale, nel qual caso, lo Statuto ed i regolamenti di quest'ultima, costituiranno parte integrante del presente Statuto, nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

Tutte le attività di cui sopra possono essere assunte in proprio o da qualsivoglia committente : Enti Pubblici, Parapubblici e Statali, Cooperative, aziende private e privati cittadini.

A tal fine la società potrà:

- svolgere tutte le attività strumentali, accessorie e collaterali, ritenute utili al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

- predisporre e concludere contrattualmente tutte le operazioni di natura mobiliare e immobiliare e finanziaria, comprese le operazioni garantite con il patrimonio associativo o la firma degli associati e dei terzi, direttamente o indirettamente connesse alle attività principali, accessorie e complementari sopra descritte;

TITOLO TERZO

ASSOCIATI

CAPO I

REQUISITI E NUMERO DEGLI ASSOCIATI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE.

ART. VI - Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati si suddividono in Fondatori, Ordinari ed Onorari.

Sono associati Fondatori coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo dell'associazione o che saranno successivamente ammessi in questa categoria dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio, non impugnabile dai soggetti esclusi.

Sono associati Ordinari le persone fisiche e/o giuridiche che verranno ammesse dal Consiglio Direttivo e che verseranno all'atto dell'ammissione e successivamente ogni anno, la quota di associazione stabilita dal Consiglio stesso.

Su apposita delibera del Consiglio Direttivo potrà essere stabilito che i soci ordinari si suddividano in ulteriori categorie a seconda della tipologia giuridica (persona fisica o meno) e degli eventuali servizi usufruiti.

Sono soci Onorari coloro che a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo verranno ammessi a far parte di tale categoria.

ART. VII - Possono chiedere di far parte della associazione tutte le persone fisiche di età non inferiore ai 18 anni e le persone giuridiche i cui rappresentanti legali presentino i seguenti requisiti:

a - Non siano inabilitati o interdetti, né abbiano riportato condanne per reati non colposi;

b - Manifestino il desiderio di aderire alle iniziative dell'associazione.

ART. VIII - L'ammissione all'associazione si richiede inoltrando al Consiglio Direttivo domanda anche scritta dalla quale deve risultare:

a - nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza della persona fisica; Ragione sociale, sede, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del legale rappresentante della persona giuridica;

b - dichiarazione di piena conoscenza e accettazione integrale dell'atto costitutivo, delle disposizioni del presente Statuto, delle norme degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni già adottate dagli organi dell'associazione, in ordine ad aspetti rilevanti dei rapporti associativi;

c - tipologia di associato a cui si aspira;

ART. IX - Sulla domanda di ammissione, delibera il Consiglio Direttivo.

L'eventuale ricusazione della domanda può essere motivata a chi l'ha sottoposta, ma non è soggetta ad impugnativa.

ART. X - Il nuovo associato ammesso, entro trenta giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal Consiglio Direttivo, deve versare l'importo delle quote associative ed un'eventuale ulteriore somma, determinabile dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, sulla base delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio precedente a quello nel quale l'associato viene ammesso alla compagine sociale.

Trascorso inutilmente il termine di cui al primo comma, la delibera di ammissione diventa inefficace.

La domanda potrà essere successivamente rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento delle quote associative e delle somme di cui al primo comma del presente articolo.

Dopo che da parte del nuovo ammesso saranno stati effettuati tutti i versamenti di cui al primo comma del presente articolo la delibera di ammissione sarà operante ed annotata sul libro degli associati.

La quota associativa è altresì dovuta per ogni esercizio successivo all'ammissione, giusto l'art. XIX del presente statuto. Il suo mancato versamento comporta la perdita della qualifica di associato.

Su apposita delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere stabilito che la quota associativa, come anche l'eventuale quota aggiuntiva annuale, possano essere corrisposte in forma rateale, con cadenza comunque non inferiore al mese.

Naturalmente, anche in questo caso, il mancato pagamento anche di una sola rata, comporterà la perdita della qualifica di socio.

CAPO II

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

ART. XI - Ad ogni suo associato fanno capo i seguenti diritti:

- a - intervenire alle assemblee e prendere parte alle relative discussioni;
- b - ottenere il rinvio delle assemblee o della discussione su specifici punti all'ordine del giorno;
- c - esercitare il diritto al voto nelle assemblee personalmente o attraverso la rappresentanza di altro associato;
- d - impugnare le delibere assembleari contrarie alla legge o allo Statuto;
- e - concorrere alla formazione degli organi sociali diversi dall'assemblea;
- f - esaminare il libro delle adunanze delle assemblee e il libro degli associati, ed ottenerne estratto, previo pagamento delle spese relative;
- g - godere delle attività mutualistiche eventualmente messe in atto dall'associazione;

ART. XII - Ad ogni associato fanno capo i seguenti obblighi;

- a - effettuare il conferimento delle quote associative di pertinenza, comprese le eventuali maggiori somme fissate dagli amministratori a norma del presente Statuto;
- b - pagare eventuali penalità previste dal presente Statuto e dai regolamenti, risarcire l'associazione dei danni e delle perdite subite a causa di proprie inadempienze;

c - attenersi alle decisioni adottate dalla maggioranza in Assemblea e a quelle statutariamente attribuite al Consiglio Direttivo;

d - attenersi alle disposizioni impartite da chi è stato dal Consiglio Direttivo designato ad esercitare poteri direttivi, nell'ambito delle attività descritte dall'oggetto sociale;

e - evitare ogni manifestazione che possa danneggiare il patrimonio, l'operatività e l'immagine dell'associazione.

CAPO III

MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI.

ART. XIII - Lo scioglimento del rapporto sociale relativamente ad un associato, può avvenire per recesso, per esclusione, per decadenza o, da ultimo nel caso delle persone fisiche, per causa di morte, unico caso in cui viene prevista la trasmissibilità della quota associativa, giusto l'art. LIV del presente statuto.

ART. XIV - Il diritto di recesso può essere motivatamente esercitato dall'associato nel caso di dissenso dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, ovvero il trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello stato dove diventi gravoso all'associato partecipare all'attività dell'associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere in questi casi, comunicata con raccomandata dagli associati intervenuti in assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dagli associati non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Il diritto di recesso può essere esercitato anche nella ricorrenza di continuati ed incompatibili dissensi, rilevabili attraverso i verbali delle sedute degli organi sociali, fra l'associato e gli amministratori.

ART. XV - Al Consiglio Direttivo spetta accertare se l'istanza di recesso sia accettabile in ragione delle cause di cui all'articolo precedente o di altre giudicate legittime.

ART. XVI - Costituiscono cause di esclusione operanti di diritto quelle di cui alla previsione dell'art. 2527 del C.C.

Sono altresì causa di esclusione la violazione degli obblighi statutari fissati all'art. XII e ogni grave e colpevole inosservanza dei regolamenti o dei provvedimenti regolarmente deliberati dagli organi associativi.

Sono inoltre causa di esclusione il rifiuto, senza giustificato motivo, opposto, dopo sollecito e diffida del Consiglio Direttivo dall'associato al pagamento di eventuali debiti verso l'associazione e l'inadempimento dell'impegno di cui all'art. XII.

ART. XVII - Quando l'esclusione opera di diritto è constatata dal Consiglio Direttivo e annotata a loro cura nel libro degli associati e comunicato agli altri associati.

Quando l'esclusione non ha luogo di diritto è deliberata dall'assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

La deliberazione, deve prendersi a maggioranza degli associati, non computandosi nel numero di questi l'associato da escludere. La decisione di esclusione, annotata nel libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo e comunicata all'associato a mezzo lettera raccomandata A.R., ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di accusato ricevimento.

TITOLO QUARTO

PATRIMONIO

CAPO I

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ASSOCIATIVO

ART. XVIII - Il patrimonio associativo è costituito:

- a - dal fondo associativo comune;
- b - da eventuali riserve straordinarie;
- c - da ogni altro fondo o riserva che sia costituita a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri e sia consentita dalle disposizioni di legge.

CAPO II

FONDO ASSOCIATIVO COMUNE

ART. XIX - Il fondo associativo comune è costituito dai versamenti effettuati dagli associati all'atto della loro ammissione all'associazione e dalle quote annuali dagli stessi versate.

A norma dell'art. 111 del D.P.R. 917/86 tali somme non concorreranno alla formazione del reddito complessivo, ma saranno bensì considerate parte integrante della costituzione dell'associazione.

Il fondo comune, quale patrimonio autonomo potrà essere in ogni momento aumentato, una o più volte, su conforme delibera del Consiglio Direttivo. In tal caso, saranno tutti gli associati, in conformità a quanto sopra detto, a sopportarne gli effetti.

Le quote associative versate, divenute parte integrante del fondo associativo comune, non vengono mai restituite.

ART. XX - Le operazioni sul fondo associativo comune indicate agli articoli precedenti non comportano modifiche dell'atto costitutivo e sono ordinariamente deliberate dagli organismi sociali secondo le rispettive competenze statutarie.

ART. XXI - L'assemblea può deliberare che nuove quote sottoscritte dagli associati siano versate ratealmente.

CAPO III

RISERVE E FONDI PATRIMONIALI

ART. XXII - Eventuali liberalità in favore della società o contributi in conto capitale ricevuti da Enti Pubblici sono portati ad un distinto fondo di cui alla lettera b) dell'art. XVIII.

ART. XXIII - Le maggiori somme determinate dagli amministratori e richieste in virtù dell'art. XII ai nuovi associati sono portate al fondo associativo comune.

I proventi per le prestazioni di servizi a pagamento rese agli associati possono confluire o al fondo associativo comune o alle riserve di cui alla lettera c) dell'art. XVIII.

TITOLO QUINTO

ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTO E POTERI

CAPO I

ORGANI SOCIALI

ART. XXIV - Sono organi dell'associazione:

- a - l'Assemblea Generale degli Associati;
- b - il Consiglio Direttivo;
- c - il Presidente del Consiglio Direttivo;

CAPO II

L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

ART. XXV - In conformità a quanto stabilito all'art. LIV del presente statuto, l'Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad un solo voto a condizione che abbia rispettato gli impegni di versamento delle quote associative, i contributi e le penalità eventualmente dovute, e a condizione, inoltre, che risulti iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'assemblea regolarmente costituita rappresentante l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

ART. XXVI - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione a cura degli amministratori deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da comunicarsi a ciascun associato, tramite pubblica affissione nei locali dell'associazione, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Le Assemblee potranno essere tenute anche in luoghi diversi dalla sede sociale.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, a sua discrezione, o in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma del presente articolo, di usare qualunque altra forma di convocazione diretta a meglio assicurare la presenza degli associati.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati e siano

interventuti tutti gli amministratori. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. XXVII - L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua mancanza da un delegato del Consiglio stesso.

Il Presidente nomina, a sua volta un segretario e due o più scrutatori. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ART. XXVIII - Le deliberazioni sono normalmente prese con voto palese, salvo che venga richiesto il voto segreto da tanti intervenuti che rappresentino almeno un terzo dei voti degli associati presenti o rappresentati, ovvero quando si tratti di decisioni che riguardano gli Amministratori per il loro operato o un associato per questioni inerenti al rapporto associativo.

Le deliberazioni sono verbalizzate e trascritte nel libro delle adunanze e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ART. XXIX - All'Assemblea ordinaria à inderogabilmente attribuito il potere di:

- a - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale;
- b - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- c - nominare il Consiglio Direttivo;
- d - determinare l'eventuale compenso per le cariche sociali, purchè nei limiti previsti dall'articolo 10, comma 6, lettera c) del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, ovvero mai in misura superiore al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994 n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995 n. 239, convertito nella legge 3 agosto 1995 n. 336 e successive modificazioni e integrazioni, per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
- e - approvare i regolamenti previsti dallo Statuto;
- f - deliberare sulle responsabilità degli amministratori;

ART. XXX - L'assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

ART. XXXI - L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi, o eccezionalmente entro i sei, successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione è decisa dagli amministratori ogni qualvolta la ritengano opportuna o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli associati.

ART. XXXII - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti in prima convocazione la maggioranza assoluta degli associati ed in seconda convocazione con qualunque numero di associati presenti.

ART. XXXIII - All'assemblea straordinaria è attribuito il potere di:

a - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b - deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell'associazione. Essa è validamente costituita quando siano presenti, o rappresentati, in prima convocazione un numero di associati pari a due terzi degli associati ed in seconda convocazione con qualunque numero di associati presenti o rappresentati.

ART. XXXIV - L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera a maggioranza dei voti espressi, salvo che si tratti di deliberare, in assemblea straordinaria, sullo scioglimento anticipato dell'associazione, sul cambiamento dell'oggetto sociale o sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato.

In tali casi, tanto in prima come in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi.

Le elezioni delle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa, ma possono anche avvenire per acclamazione.

Nelle votazioni palesi a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Nelle votazioni segrete la parità di voti comporta la reiezione della proposta.

CAPO III

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. XXXV - Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri da tre a undici.

Gli amministratori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. XXXVI - A far parte del Consiglio Direttivo può essere eletto chi riveste la carica di associato.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Il consiglio nomina, per il periodo ritenuto più opportuno, un segretario.

In caso di vacanza provvede lo stesso Consiglio a cooptare nuovi consiglieri con deliberazione che sarà valida fino alla prima seduta dell'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio può nominare uno o più coordinatori, delegando e determinando in una propria deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ai coordinatori stessi. Può altresì nominare un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dalle stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare il Direttore ed i Comitati Tecnici, stabilendone la composizione, le mansioni, i poteri ed eventualmente i compensi.

ART. XXXVII - Il Consiglio è convocato tutte le volte che vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia stata fatta richiesta da almeno due terzi dei Consiglieri.

La Convocazione avviene normalmente per pubblica affissione nei locali dell'associazione almeno sette giorni prima della seduta.

In difetto di tali formalità il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori.

Negli altri casi il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza degli amministratori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Le votazioni sono normalmente palesi ma ogni consigliere può chiedere la votazione segreta.

Di ogni adunanza è fatto processo verbale da trascrivere in apposito libro delle adunanze del Consiglio.

ART. XXXVIII - Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall' ufficio e se ne provoca la sostituzione.

ART. XII - Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ad eccezione di quanto, ai sensi del presente Statuto, è espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea.

ART. XL - Il Consiglio Direttivo delibera fra l'altro:

a - sulle proposte di modifiche allo Statuto da sottoporre all'Assemblea;

b - sulla convocazione dell'Assemblea e sull'Ordine del Giorno;

c - sui bilanci annuali e sulle proposte per la destinazione degli utili o la copertura delle perdite da sottoporre in Assemblea;

d - sull'entità delle somme che ulteriormente al fondo associativo comune i nuovi associati devono versare per essere ammessi all'associazione;

e - sui regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f - sul concorso a gare per opere e servizi inerenti all'attività sociale con la stipula dei relativi contratti;

g - su il recesso e la decadenza degli associati secondo le modalità previste dallo Statuto;

h - sull'assunzione o il licenziamento di personale dipendente;

i - sulle funzioni, compiti, poteri e trattamento dei quadri dirigenti, nonché sul trattamento economico e normativo del personale dipendente;

l - sul conferimento di procure generali o speciali;

m - sul conferimento di deleghe operative a coordinatori;

n - sull'istituzione di succursali, agenzie e rappresentanze;

o - sull'autorizzazione a resistere in giudizio, sulla rinuncia agli atti del giudizio, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia;

p - su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'associazione, così fra l'altro può deliberare di: vendere, acquistare, prendere in locazione, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi comprese quelle di

rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito ordinario e speciale; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto; compiere qualsiasi operazione di banca compresa la richiesta e l'accettazione di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; ottenere e prestare fideiussioni; stipulare contratti di locazione finanziaria mobiliare e immobiliare; cedere crediti "pro soluto" e "pro solvendo".

CAPO IV

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. XLI - Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e, salvo che esistano deleghe ad altri Amministratori, dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio direttamente o attraverso gli uffici preposti.

ART. XLII - Il Presidente può deliberare in casi di urgenza, su materia di competenza del Consiglio Direttivo, chiedendone la ratifica al Consiglio stesso alla sua prima seduta.

I provvedimenti adottati dal Presidente in via d'urgenza sono raccolti in ordine cronologico, in un apposito libro delle deliberazioni presidenziali.

ART. XLIII - Il Presidente è sostituito in caso di assenza da delegato apposito o dal Consigliere più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa fede dell'assenza o impedimento del medesimo.

ART. XLIV - Il Presidente, o chi lo sostituisce, può delegare la propria firma sociale ad altri amministratori oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme di legge vigenti al riguardo.

TITOLO SESTO

BILANCIO, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DELL'ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE.

CAPO I

IL BILANCIO

ART. XLV - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. LIV del presente statuto, il rendiconto economico finanziario, previsto dalla normativa vigente, viene presentato entro il mese di aprile, ed eccezionalmente entro il mese di giugno, all'approvazione dell'Assemblea, eventualmente accompagnato dalle relazioni degli Amministratori.

Unitamente al rendiconto economico amministrativo, gli amministratori presenteranno all'Assemblea il programma annuale o pluriennale di gestione.

ART. XLVI - Durante l'esercizio sociale, a periodi intermedi non inferiori a sei mesi, gli amministratori sono tenuti a presentare all'Assemblea rendiconti contabili provvisori.

CAPO II

DESTINAZIONE DEGLI UTILI DELL'ESERCIZIO

ART. XLVII - Qualora conseguiti, la destinazione degli utili di esercizio, deve risultare inderogabilmente conforme ai requisiti mutualistici ai quali è ispirata l'associazione, in conformità all'art. LIV del presente statuto.

ART. XLVIII - In conformità all'art. LIV del presente statuto, gli utili netti di esercizio potranno essere così utilizzati:

- a - ad incremento del fondo associativo comune;
- b - per il finanziamento di iniziative atte al raggiungimento degli scopi sociali.

CAPO III

COPERTURA DELLE PERDITE

ART. XLIX - Le eventuali perdite della gestione possono essere:

- a - coperte con le riserve regolarmente costituite;
- b - coperte con versamenti pro-quota da parte di tutti gli associati.

ART. L - Se per due anni consecutivi si producono perdite, e contemporaneamente le riserve sono già state annullate, gli amministratori sono tenuti a chiedere agli associati di sottoscrivere nuove quote associative.

TITOLO SETTIMO

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. LI - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento dell'associazione, nomina un liquidatore.

ART. LII - Al termine della liquidazione il patrimonio residuo, dovrà essere devoluto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. LIV del presente statuto.

TITOLO OTTAVO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. LIII - Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente Statuto è parte integrante, dall'eventuale regolamento interno dell'associazione, valgono le disposizioni legislative sulle associazioni non riconosciute di cui al Libro I, Titolo II, Capo III artt. da 36 a 42 del c.c.

ART. LIV – Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 commi da 3 a 4 quinquies del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e s.m.i., nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 commi dal quarto in poi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971 n. 633, relativo all'esercizio di imprese ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ed infine ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, viene stabilito :

- a) il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; giusto l'articolo 10, comma 6, lettere da a) ad e) del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

- b) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissibilità ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
- g) il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste alla lettera a), comma 1), dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- h) l'obbligo dell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

ART. LV - Il presente Statuto entra in vigore dal giorno della sua regolare approvazione.